COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 NOVEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 299

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (1672) 299

PRESIDENTE 299, 301, 302, 303
GATTO 300, 302
JACOPONI 301
COLASANTO 302
CACCIATORE 302, 303
TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la Marina mercantile* 302, 303
DE MEO 302

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, ed al regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di infortunio (1517) 304

PRESIDENTE 304
FERRARIO CELESTINO, *Relatore* 304
GRAZIADEI. 304
VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e per le telecomunicazioni* . . . 304
BOGONI 304

Votazione segreta:

PRESIDENTE 305

La seduta comincia alle 9,45.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Spadola.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del provveditorato al porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: Modificazioni all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia e agli

articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664.

Il relatore, onorevole Gatto, per ragioni sue personali ha dichiarato di non poter riferire. Riferirò quindi io stesso.

Il regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, stabilisce, fra l'altro, che la durata della carica del Presidente è fissata in anni quattro salvo riconferma (vedere articolo 6 del testo unico).

La legge 6 maggio 1940, n. 500 — che istituisce l'Ente autonomo del porto di Napoli per i compiti fissati negli articoli 2 e 3 della medesima — similmente precisa nell'articolo 7 che il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Ciò, invece, non è per il Provveditorato al porto di Venezia, il cui ordinamento è disciplinato dal regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503. Difatti tale provvedimento, mentre precisa che il provveditore al porto di Venezia è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro della marina mercantile, non determina la durata di detta nomina. Da ciò la necessità di uniformare l'ordinamento del Provveditorato di Venezia a quello di Genova e Napoli.

Nella prima parte dell'articolo 1 del disegno di legge sottoposto al nostro esame, si precisa che: « Il Provveditorato al porto è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri ». È opportuno far presente che, in virtù dell'articolo 4 del richiamato regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, la nomina avviene con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quelli del tesoro e dei lavori pubblici.

Nella seconda parte dell'articolo 1 del disegno di legge, sul quale riferisco, viene precisato che il Provveditore al porto di Venezia dura in carica quattro anni e può essere confermato. E ciò in conformità di quanto disposto per il Consorzio autonomo del porto di Genova e per l'Ente autonomo del porto di Napoli.

Nella terza parte del più volte richiamato articolo 1, viene demandata al Ministro della marina mercantile ed al Ministro del tesoro la potestà di determinare la misura delle competenze spettanti al provveditore, tenendo presente la proposta fatta dal Consiglio di amministrazione del Provveditorato.

Tale norma si uniforma a quella contenuta nell'articolo 7 della legge 6 maggio 1940, n. 500, che riguarda l'indennità annua da corrispondere al presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

Nell'ultima parte dell'articolo 1 si stabiliscono criteri precisi nell'eventualità che la nomina a provveditore ricada su un funzionario dello Stato. Anzitutto viene precisato che il funzionario dello Stato dovrà essere collocato fuori ruolo. Secondariamente viene stabilito che il Provveditorato dovrà rimborsare allo Stato la spesa attinente al trattamento economico di cui fruisce il funzionario.

Infine si fa obbligo al provveditorato di versare all'Erario una quota non inferiore al dieci per cento della retribuzione. ciò a titolo di contributo per il trattamento economico.

L'articolo 2 del disegno di legge — sottoposto al nostro esame — modifica il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 dicembre 1947, n. 1664, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo del Provveditorato al porto di Venezia.

Mentre negli articoli 3 e 4 del sopra indicato decreto legislativo il presidente del Magistrato alle acque o in sua vece il vice presidente era membro di diritto dell'uno e dell'altro organo, con l'articolo 2 si propone di sostituirlo con l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia.

Il disegno di legge in oggetto fu approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, in sede legislativa, nella seduta del 15 giugno 1955 e fu trasmesso alla Presidenza della Camera il 18 giugno successivo. Detto disegno di legge ha avuto il parere favorevole della Commissione permanente, Finanze e tesoro, della Camera, come da comunicazione in data 27 luglio 1955.

Per tutte le esposte considerazioni, propongo alla Commissione di dare voto favorevole al disegno di legge in parola.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GATTO. Debbo precisare che la ragione della mia opposizione o, meglio, della chiarificazione che desidero su questo disegno di legge, non sta nel fatto che si è limitata nel tempo la durata della carica del provveditore al porto di Venezia, né è dovuta alla disposizione che lascia alla discrezionalità del Ministro della marina mercantile la nomina del provveditore.

Il mio intervento ha soprattutto lo scopo di chiarire una discussione che è stata fatta al

Senato in relazione a una prassi che da molto tempo si seguiva per quanto riguarda il provveditore al porto di Venezia e, credo, si segue per i provveditori ai porti di Genova e di Napoli. Noi ci preoccupiamo che si continui a seguire la prassi che la designazione da parte del Ministro della marina mercantile venga fatta tenendo conto delle terne proposte dalla Camera di commercio, dal Consiglio comunale e dal Consiglio provinciale di Venezia. Su queste terne deve svolgersi la scelta da parte del Ministro della marina mercantile. Intendiamoci, queste terne non sono obbligatorie ma soltanto indicative. Quindi, non è detto che il Ministro della marina mercantile non avesse potuto scegliere anche fuori di esse. Però questa era la prassi seguita.

Al Senato si è svolta un'ampia discussione su questo punto e c'è stato un senatore il quale ha sostenuto il principio che non si debbono togliere queste indicazioni ad enti che sono così direttamente interessati alla nomina del provveditore al porto. Dalla lettura degli atti parrebbe che al Senato fosse stata posta una specie di preclusione a questa prassi, tanto che ad un certo punto si disse: se volete che gli enti locali abbiano la possibilità di far sentire la loro voce sull'argomento, fate una proposta di legge, cioè fate una proposta per stabilire che la prassi fin qui seguita debba essere continuata.

Vi è una ragione di prestigio da parte del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale di Venezia, determinata da ragioni di interessi, ma soprattutto vi è una ragione di fondo. se non ci sono queste indicazioni, quasi sempre la nomina va a finire in una certa maniera. È stato assai difficile evitare, per esempio, che venisse nominato un generale. Ottimo generale, senza dubbio. Ma i generali non sono ritenuti i più adatti per il Provveditorato al porto, che richiede un complesso di competenze specifiche.

Terrei molto a che la Commissione si pronunziasse attraverso un voto per chiedere che rimanga ferma la prassi, sempre osservata, delle terne, sia pure a titolo indicativo, presentate dal Consiglio comunale, dal Consiglio provinciale e dalla Camera di Commercio.

Ma vi è un'altra situazione nel Provveditorato al porto di Venezia sulla quale desidero richiamare l'attenzione della Commissione. Attualmente, delle due organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio di amministrazione del Provveditorato, una sola ha il proprio rappresentante con voto deliberativo, mentre l'altra ha il proprio rappresentante con voto consultivo. La disparità è evidente e noi chiederemo che ambedue i rapresentanti sindacali abbiano voto deliberativo stabilendo anche che il riconoscimento sia dato al rappresentante della corrente di maggioranza e al rappresentante della corrente maggiore delle minoritarie.

PRESIDENTE. Per la prima parte della proposta, si tratta di un voto e non ho nulla da obiettare. Per la seconda, invece, pregherei di farmi avere un eventuale emendamento.

JACOPONI. Io ho poche cose da aggiungere, a nome della mia parte, a quanto è stato detto dal collega Gatto.

Anche noi siamo contrari ad accettare, così come è stato formulato, questo disegno di legge. Il porto, pur essendo un ente a carattere nazionale, ha funzioni particolari di carattere provinciale e regionale. Quindi, chi meglio del Consiglio comunale o provinciale o della Camera di commercio può giudicare sulle capacità di colui cui sono affidate le sorti del porto?

Mi pare che quando abbiamo delle terne presentate da questi tre Enti, abbiamo garanzie sufficienti e possiamo stare tranquilli che chiunque sarà scelto dal Ministro possiede le capacità per svolgere il proprio compito. Noi comprendiamo il motivo della riforma che si vuole introdurre con questo disegno di legge, anzi, consideriamo che essa è contraria agli interessi e alla funzionalità del porto.

Noi siamo dell'avviso che le cose debbano restare come sono, senza naturalmente togliere al Ministro della marina mercantile e al Consiglio dei Ministri la facoltà di nominare il provveditore al porto di Venezia.

Circa la seconda questione, anche noi siamo favorevoli a che le organizzazioni dei lavoratori portuali siano rappresentate in seno al Consiglio di amministrazione del Provveditorato. Non abbiamo nulla da obbiettare che i rappresentanti dei lavoratori siano due, cioè uno del'organizzazione sindacale maggioritaria, qualunque essa sia, e l'altro della più numerosa organizzazione minoritaria.

Un'altra osservazione desideriamo fare. Nell'articolo 2 del disegno di legge è prevista la sostituzione dell'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia al presidente del Magistrato alle acque o suo rappresentante. Nulla da obbiettare che ci sia nel Consiglio di amministrazione un rappresentante dell'Ufficio del Genio civile; anzi, una simile partecipazione la consideriamo utile. Non comprendiamo però l'esclusione del presidente del Magistrato alle acque. Noi riteniamo utile e indispensabile una collaborazione fra le attività lacuali e quelle ma-

rittime e pertanto proponiamo che, pur non ostacolando l'idea di includere nel Consiglio di amministrazione un rappresentante dell'Ufficio del Genio civile, sia mantenuto anche un rappresentante del presidente del Magistrato alle acque.

COLASANTO. Sono del parere che bisogna aumentare i rappresentanti sindacali in seno al Consiglio di amministrazione del Provveditorato col criterio esposto dall'onorevole Gatto e dall'onorevole Jacopone.

CACCIATORE. Siamo per il mantenimento dell'indicazione delle terne.

PRESIDENTE. La legge non la prevede. È questione di prassi.

CACCIATORE. Appunto, stavo precisando che questo principio della terna dovrebbe essere sancito nella legge. Per tutto il resto sono d'accordo con gli altri colleghi che mi hanno preceduto.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. In merito alla proposta fatta dall'onorevole Gatto, cioè di nominare il provveditore in base alla terna dei candidati presentati dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di comercio, debbo far notare che con la disposizione contenuta nel disegno di legge si tende a normalizzare, eguagliare la procedura con quanto avviene per i porti di Genova e di Napoli. L'onorevole Cacciatore propone addirittura di inserire legislativamente il principio della terna. Non posso accogliere questa proposta.

Anche l'emendamento, inteso ad aumentare i rappresentanti sindacali nel Consiglio di amministrazione, non può essere accolto.

Ritengo che i lavoratori siano abbastanza rappresentati e siano sufficientemente garantiti: non mi pare necessario l'inserimento di un nuovo elemento.

GATTO. Si tratta di dare titolo deliberativo anche al segretario della C.I.S.L., così come lo ha il segretario della Camera di lavoro.

PRESIDENTE. Onorevole Gatto, sarebbe opportuno un chiarimento. Mi è stato detto dal Sottosegretario di Stato che nel Consiglio di amministrazione del Provveditorato al porto di Venezia vi sono due rappresentanti dei lavoratori, con parità di diritti: il segretario della Camera di lavoro e il rappresentante della Federazione italiana lavoratori portuali. Il suo emendamento a quale dei due si riferisce?

GATTO. Attualmente i lavoratori sono rappresentati da due elementi: tutti e due sono della corrente di maggioranza, cioè della C.G.I.L.

È accaduto che, per cercare di dare una rappresentanza anche alla corrente minoritaria, sia stato chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione un rappresentante di quest'ultima senza però concedergli voto deliberativo. Il mio emendamento tende a far sì che anche al rappresentante della corrente minoritaria sia concesso voto deliberativo.

DE MEO. Per venire incontro al desiderio del Sottosegretario, che non vuole aumentare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, farei una proposta intermedia: si potrebbe venire incontro alla proposta del collega Gatto mettendo nel Consiglio un rappresentante della C.G.I.L. e un rappresentante della C.I.S.L., quest'ultimo in sostituzione del rappresentante dei portuali. In questo modo il numero non verrebbe aumentato.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non è possibile togliere il rappresentante più importante.

CACCIATORE. Presento il seguente emendamento aggiuntivo, alla fine del primo comma dell'articolo 1, delle seguenti parole. « tenendo conto di una terna di nomi indicati dalla Camera di commercio, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale di Venezia ». Ho specificato: « tenendo conto ». In questo modo si può andare incontro alla richiesta del collega onorevole Gatto e nel medesimo tempo si dà facoltà al Ministro di fare a meno di questa indicazione per la designazione del provveditore.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. In sostanza, con questo provvedimento, noi volevamo normalizzare la situazione di Venezia adeguandola a quella di Napoli e di Genova. Con le proposte presentate invece si complica di più la situazione.

PRESIDENTE. Si potrebbe formulare un ordine del giorno. Il collega onorevole Gatto aveva chiesto che attraverso un ordine del giorno venisse consacrato a verbale il principio che la prassi finora osservata fosse mantenuta. Come relatore, poi, vorrei tranquillizzarvi. Tenendo conto che nel Consiglio di amministrazione del Provveditorato ci sono tutte le autorità: presidente della deputazione provinciale, presidente della Camera di commercio, ecc., voi avete le migliori garanzie sotto questo aspetto. Non capisco le vostre preoccupazioni perché ci sia una terna di nomi, tanto più che questa indicazione non è obbligatoria.

Se non vi sono ulteriori osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1.

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, è sostituito dal seguente:

« Il Provveditore al porto è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri.

Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La misura delle competenze a lui spettanti sarà fissata dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione del Provveditorato.

Se è nominato Provveditore al porto un funzionario dello Stato, egli dovrà essere collocato fuori ruolo.

Il Provveditorato deve, in tal caso, rimborsare allo Stato la spesa attinente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui fruisce il funzionario e deve inoltre versare all'Erario una quota non inferiore al dieci per cento delle retribuzione, a titolo di contributo per il trattamento di quiescenza ».

L'onorevole Cacciatore ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, di cui ho dato dianzi lettura. Poiché nell'emendamento si chiede solo di « tener conto » delle indicazioni, credo che esso possa venire trasformato in un ordine del giorno.

CACCIATORE. Aderisco all'invito dell'onorevole Presidente e ritiro il mio emendamento per farne oggetto di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2:

« La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo del Provveditorato al porto di Venezia, prevista rispettivamente dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, è modificata con la sostituzione dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia al Presidente del Magistrato alle acque o suo rappresentante ».

Sull'articolo 2 c'è una proposta dell'onorevole Jacoponi tendente ad aggiungere un nuovo membro nel Consiglio di amministrazione del Provveditore al porto di Venezia.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la nomina mercantile*. La proposta non è accettata dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Jacoponi, il quale chiede che sia mantenuto, quale componente del Consiglio di amministrazione, il Magistrato alle acque e sia aggiunto anche l'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo trasmesso dal Senato.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Gatto e Colasanto hanno presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 2 del seguente tenore: « I numeri 9 e 15 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, sono sostituiti dal seguente:

« Le organizzazioni sindacali dei dipendenti dal Provveditorato al porto di Venezia e quelle intercategoriali dei lavoratori avranno in seno al Consiglio di amministrazione rispettivamente due rappresentanti designati dalle due organizzazioni sindacali più rappresentative ».

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non posso accettare l'emendamento presentato dagli onorevoli Gatto e Colasanto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, testé letto, presentato dagli onorevoli Gatto e Colasanto.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Gatto, Ducci e Cacciatore hanno presentato il seguente ordine del giorno. « La Commisione VIII (Trasporti - Marina Mercantile) impegna il Ministro della Marina Mercantile a tenere ferma la prassi, da molti anni instaurata, per la quale in ordine alla nomina del provveditore al porto di Venezia, vengono chieste terne di nomi indicative al Consiglio provinciale, al Consiglio comunale ed alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, ed al regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio. (1517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, ed al regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio.

Il relatore, onorevole D'Amore, è assente. ho pregato pertanto l'onorevole Ferrario Celestino di riferire su questo disegno di legge.

FERRARIO CELESTINO, *Relatore*. Il disegno di legge riguarda il trattamento riservato al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio. la materia è regolata fino a questo momento dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, e dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275. La pubblicazione del decreto presidenziale del 5 giugno 1952, n. 656, sul nuovo ordinamento degli ufficiali ex ricevitoriali oggi uffici locali, agenzie, ecc., e la legge 26 febbraio 1952, n. 67, sui salariati dello Stato, hanno reso urgente la revisione delle norme sul trattamento del personale in caso di infortunio. Col disegno di legge in esame si provvede a questa revisione e si estendono i benefici a nuove categorie del personale. Dato questo scopo altamente sociale e dato che non ne deriva nessun aggravio di spesa per il bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, prego i colleghi di voler procedere all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAZIADEI. Noi siamo favorevoli al disegno di legge in esame perché si tratta di estendere dei benefici a nuove categorie di dipendenti. Abbiamo però un dubbio, che è di carattere formale, dovuto forse alla struttura stessa della legge. Perciò vorrei richiamare l'attenzione di chi è più forte di me in diritto processuale su questo punto: si demanda al collegio arbitrale la soluzione delle controversie. Io ricordo che l'articolo 806 del Codice di procedura civile abroga i collegi arbitrali per alcune determinate categorie. Evidetemente, mi pare che debbano essere sottratte alla soluzione per mezzo dei collegi arbitrali tutte le vertenze relative agli infortuni previsti da questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Noi facciamo un'eccezione con questa legge. Ammesso pure che nel codice civile, come norma di diritto comune, ci sia quella che lei, onorevole Graziadei, ha tanto intelligentemente ricordato, vorrei ricordare che noi siamo legislatori e per questo caso specifico possiamo fare una deroga ed ella sa che una legge speciale prevale su una legge generale.

Possiamo, con tranquilla coscienza, superare questa preoccupazione di natura giuridica.

VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'amministrazione, dal punto di vista infortunistico, era agganciata al sistema funzionante presso le Ferrovie dello Stato, le quali avevano una commissione speciale e una commissione arbitrale. Adesso, per una disposizione generale sugli infortuni sul lavoro, questi collegi arbitrali si creano di accordo fra le parti.

La nostra legge è speciale e quindi può riformare la legge generale. Naturalmente dovrà essere richiamata tutte le volte che ha una disposizione contraria alle disposizioni di carattere generale. Con questo disegno di legge possiamo concedere la possibilità di beneficiare della protezione infortunistica ad una serie di categorie che prima erano escluse.

GRAZIADEI. Sulla bontà della legge siamo perfettamente d'accordo. Io ho esposto una preoccupazione di ordine processuale, tenuto conto che l'articolo 6 del disegno di legge richiama l'articolo 16 del regio decreto 16 giugno 1938, che è precedente alla emanazione del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Se siamo d'accordo sulla sostanza, non è il caso di preoccuparsi dei principi generali di diritto.

BOGONI. A nome del mio gruppo, dichiaro che siamo d'accordo in linea di principio. Vorrei proporre un emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo 1. C'è la categoria degli archivisti, specialmente della amministrazione postale, che per il loro lavoro possono essere soggetti ad infortuni. Vorrei aggiungere. « Sono tuttavia ammessi al godimento dei benefici, di cui al primo comma del presente articolo, gli agenti addetti agli archivi e agli uffici amministrativi contabili ».

VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero ricordare che questi casi rientrano nella legge generale. Se introduciamo queste categorie, probabilmente corriamo il rischio di escluderne altre.

PRESIDENTE. Essendo imminente l'inizio della seduta in aula, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664 ». (1672).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 18
Voti contrari 10

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bogoni, Boidi, Cacciatore, Calandrone Pacifico, Cappugi, Colasanto, De Biagi, De Meo, Ducci, Farinet, Ferrario Celestino, Gatto, Gorreri, Graziadei, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombari Pietro, Menotti, Moscatelli, Reali, Rubeo, Sala, Semeraro Santo, Sensi, Sparapani, Troisi e Zanibelli.

In congedo.

Spadola.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI